

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente e/o assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

Parte I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e/o assicurato

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e/o l'assicurato:

(Nome e Cognome) _____

Iscritto al Registro degli Intermediari assicurativi (RUI) sez.E in data (gg/mm/aa) _____ n.iscrizione: _____

indirizzo delle sedi operative _____

recapito telefonico e eventuali indirizzi internet e di posta elettronica _____

svolge l'attività di intermediazione assicurativa per Santander Consumer Bank S.p.A. – iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 5 ottobre 2007, n.iscrizione D000200005.

I contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento, sono intermediati da **Santander Consumer Bank S.p.A.**, iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione D con il n. D000200005, Sede legale dell'intermediario: Via Nizza n. 262, 10126 Torino, Codice Fiscale/ Partita IVA/ Registro Imprese n. 05634190010, capitale sociale Euro 122.000.000 interamente versato, iscritto all'Albo delle Banche al n. 3191, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Numero di Telefono 011.63.19.111, Fax 011.63.19.119, e.mail santanderconsumer@santanderconsumer.it

I contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento, sono stati stipulati da Santander Consumer Bank con le seguenti Imprese di assicurazione:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA – ARD Auto (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Rapina, Grandine, Kasko);

Direzione Italia, Via Marochessa 14, Mogliano Veneto (TV)

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA – ARD Auto (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Rapina, Grandine, Kasko), All in One (assistenza medica telefonica, invio artigiano, informazioni legali e fiscali), Assistenza Stradale Auto e Moto, All Risks per finalizzato;

Piazza Trento 8, 20135 Milano

ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI – ARD Auto (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Rapina, Grandine, Kasko);

Largo Ugo Ineri 1, 34123 Trieste

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. – ARD Auto, Moto e Veicoli commerciali (Furto, Incendio, Rapina, Infortuni);

Via Traiano 18, 20149 Milano

CARDIF ASSURANCES VIE S.A. – Creditor Protection Insurance (Morte, Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro);

Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Via Tolmezzo, 15/D – 20132 Milano

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. – Creditor Protection Insurance (Invalidità Temporanea, Perdita Impiego); GAP Auto e Moto (Furto, Incendio e distruzione totale del mezzo);

Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tolmezzo, 15/D – 20132 Milano

Maggiori informazioni sulle Imprese di assicurazione e sulle coperture assicurative possono essere richieste a chi le propone e sono presenti nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle singole garanzie.

L'autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta quale intermediario assicurativo è l'ISVAP.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP: www.isvap.it.

Parte II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non è detentore di alcuna partecipazione diretta o indiretta nelle Società di assicurazioni sopra menzionate.

L'intermediario propone l'adesione ai contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento in assenza di obblighi contrattuali con le Imprese di Assicurazione.

Il contraente e/o assicurato può richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari scrivendo all'indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Via Nizza n. 262, 10126 Torino o telefonando al numero 011.63.19.111 dalle ore 8 alle 20 tutti i giorni lavorativi.

Parte III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato

a) I premi pagati dal contraente e/o assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovute dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) Per qualsiasi reclamo il contraente e/o assicurato, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alle imprese di Assicurazioni come previsto dalle note informative dei singoli contratti di assicurazione. Qualora il contraente e/o assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Richiesta di Assicurazione

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento ISVAP 16/10/2005 n.5 il richiedente prende atto che le informazioni rese, compilando e sottoscrivendo la presente richiesta di finanziamento, relative a dati anagrafici, reddito, situazione familiare, ammontare, durata e tipo di utilizzo del finanziamento e della copertura assicurativa, sono state utilizzate ai fini di valutare le esigenze assicurative del richiedente e di verificare l'adeguatezza delle coperture assicurative accessorie al contratto di finanziamento a cui il richiedente stesso ha aderito. Per ogni ulteriore informazione inerente l'assistenza relativamente ai prodotti assicurativi si rimanda alla Nota Informativa.

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP 16/10/2006 n.5, considerato il tipo e la natura delle coperture assicurative accessorie al contratto di finanziamento, il richiedente dichiara altresì che le stesse sono adeguate alla sua situazione assicurativa, alla sua propensione al rischio ed alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari.

Il richiedente dichiara inoltre di aver ricevuto la seguente documentazione:

- comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- dichiarazione informativa sull'intermediario prevista dal regolamento ISVAP 16/10/06 N.5 (Allegato 7B);
- copia per il richiedente della Nota Informativa relativa alla copertura Creditor Protection Insurance;

Il Richiedente del finanziamento prende atto che la validità delle coperture assicurative è inderogabilmente subordinata, poiché si tratta di una prestazione accessoria a titolo oneroso, all'effettivo versamento dei relativi premi, che verrà effettuato con le modalità concordate per il rimborso del finanziamento ed in relazione al quale le scritture della Banca fanno piena ed incontrovertibile prova.

Nota Informativa Creditor Protection Insurance

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE

Cardif Assurance Vie S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - Reg. Imprese e P.I. 08916510152 Trib. Milano, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010. Telefono: 02.772241 sito internet: www.cardif.it; e-mail: info@cardif.com;

Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - Reg. Imprese e P.I. 08916500153 Trib. Milano, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011 Telefono: 02.772241 sito internet: www.cardif.it; e-mail: info@cardif.com;

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, così come preventivamente convenuto tra gli Assicuratori e la Contraente.

GESTIONE DEI RECLAMI

Reclami all'impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, **devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami**, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:

- per la Polizza n° 5271/02, a Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com
- per la Polizza n° 5010/01, a Cardif Assurance Vie S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di **quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'ISVAP

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'ISVAP al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'ISVAP che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DELL'ADERENTE

In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire alle Compagnie dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

DURATA DELLE GARANZIE

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE

- Copertura assicurativa in caso di Decesso: l'Indennità non verrà corrisposta nel caso di Sinistro conseguente a Malattia che si verifichi entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
- Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale Permanente: l'Indennità non verrà corrisposta nel caso di Sinistro conseguente a Malattia che si verifichi entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
- Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro: l'Indennità non verrà corrisposta nel caso di Sinistro conseguente a Malattia che si verifichi entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
- Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego: l'Indennità non verrà corrisposta nel caso in cui la notifica di Perdita d'Impiego avvenga entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle Polizze si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Si invita l'Aderente a leggere con particolare attenzione il contratto prima della sottoscrizione con particolare riferimento alle clausole concernenti le garanzie incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative, la durata delle coperture nonché la durata di uno o più periodi di Carenza contrattuale previsti.

Condizioni di Assicurazione Creditor Protection Insurance

DEFINIZIONI

Aderente: la persona fisica o giuridica che, in relazione a un contratto di finanziamento erogato dalla Contraente o da altra società da quest'ultima controllata, ha aderito alle Polizze.

Assicurato: la persona fisica, che può coincidere con l'Aderente, per la quale è prestata l'assicurazione.

Assicuratore, Compagnia: per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente, relative alla Polizza n. 5010/01, **CARDIF ASSURANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale al n° 1 di Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 594.854.992,00, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 08916510152 - R.E.A. 1254537, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.

Per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro e Perdita d'Impiego, relative alla Polizza n. 5271/02, **CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale al n° 1 di Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA. , C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n° 1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.

Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.

Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia delle coperture assicurative è sospesa.

Carta di Credito: la linea di credito revolving concessa dalla Contraente o da altra società da quest'ultima controllata.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 - 10126 Torino, che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate e, in qualità di intermediario di assicurazione iscritto al n. D000200005 della sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, propone l'adesione alle coperture su incarico dell'Assicuratore.

Data di Decorrenza:

- le ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento in caso di adesione contestuale al contratto di Finanziamento stesso;
- le ore 24 della data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell'attestato di assicurazione;
- le ore 24 della data di primo utilizzo della Carta di Credito.

Debito residuo: è la somma complessiva in linea capitale risultante a debito dell'Aderente al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolte maturate prima del Sinistro.

Decesso: la morte dell'Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.

Finanziamento: il prestito personale ovvero il finanziamento auto/moto ovvero il finanziamento finalizzato erogato dalla Contraente o da altre società da quest'ultima controllate.

Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere (lavoratori e casalinghe) o di frequentare il proprio corso di studi (studenti).

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalità Totale e Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell'Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di dodici mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975.

Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio la-

voro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati Non Lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

Pacchetto Assicurativo: l'insieme delle garanzie assicurative prestate dalle Polizze Collettive n. 5010/01 e n. 5271/02.

Parti: Aderente, Assicuratore, Contraente.

Perdita d'Impiego: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.

Polizze: le Polizze Collettive n. 5010/01 e n. 5271/02 stipulate fra Contraente ed Assicuratore.

Portabilità: il trasferimento del contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Art 1 Oggetto della copertura

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:

- **Copertura per Decesso** per tutti gli Assicurati;
- **Copertura per Invalidità Totale e Permanente**, per tutti gli Assicurati;
- **Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro**, che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti continuativamente da meno di 12 mesi;
- **Copertura per Perdita d'Impiego**, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti continuativamente da almeno 12 mesi.

Art. 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa

E assicurabile

- Per i Finanziamenti:

la persona fisica, sottoscrittore o garante del Finanziamento concesso dalla Contraente o da altra società da quest'ultima controllata, di età, al momento dell'adesione, non superiore ai 65 anni, purché l'età dell'Assicurato sommata alla durata del contratto di Finanziamento non superi il compimento del:

- 70° anno d'età per i prestiti personali;
- 72° anno d'età per i finanziamenti auto/moto e per i finanziamenti finalizzati;

- Per le Carte di Credito:

la persona fisica di età, al momento dell'adesione, non superiore ai 65 anni.

- In ogni caso:

è assicurabile la persona fisica che possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute predisposta dalla Compagnia e che al momento dell'adesione, qualora sia un Lavoratore Dipendente continuativamente da almeno 12 mesi, non abbia ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.

Si aderisce al Pacchetto Assicurativo:

- contestualmente alla sottoscrizione del Finanziamento o della Carta di Credito, sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione;
- in caso di proposizione via telefono, prestando oralmente il proprio consenso.

Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

In caso di adesione telefonica, dalla Data di Decorrenza e fino alla data di addebito della prima frazione di Premio, che avverrà non prima di 30 giorni dall'adesione, le Polizze non sono vincolanti per l'Assicurato al quale, per tale periodo, è però garantita la copertura assicurativa.

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- Per i Finanziamenti:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre:
 - 120 mesi per i finanziamenti auto/moto e prestiti personali;
 - 84 mesi per i finanziamenti finalizzati;dalla data di erogazione del finanziamento;
- alla fine del mese di compimento da parte dell'Assicurato del:
 - 70° anno d'età per i prestiti personali;
 - 72° anno d'età per i finanziamenti auto/moto e per i finanziamenti finalizzati;
- in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità, laddove l'Aderente abbia optato per l'estinzione delle garanzie;
- in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità, qualora l'adesione sia avvenuta telefonicamente;

- Per la Carta di Credito:

- alla fine del mese di compimento da parte dell'Assicurato del 70° anno d'età;
 - in caso di perdita della qualifica di titolare della Carta di Credito da parte dell'Assicurato, qualunque ne sia la causa;
- In ogni caso:
 - g) nell'ipotesi di mancato pagamento del Premio da parte dell'Assicurato;
 - h) in caso di Sinistro pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 60%.

Per le sole coperture abbinate ad una Carta di Credito, in caso di interruzione del rapporto assicurativo tra Contraente ed Assicuratore, le coperture assicurative proseguiranno fino alla loro naturale scadenza sempre che la Contraente non si avvalsa, entro 24 mesi dall'avvenuta interruzione, della facoltà di sostituire l'Impresa assicurativa con una nuova che garantirà da quel momento le coperture assicurative ovvero non abbia optato per la cessazione delle garanzie. La Contraente provvederà a comunicare all'Aderente la cessazione delle garanzie ovvero l'avvenuto cambio di Impresa assicurativa.

Art. 3.3 Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità:

- all'Aderente, laddove abbia optato per l'estinzione delle garanzie determinandone la cessazione ai sensi dell'articolo 3.2 che precede, sarà restituita la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato; tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
- laddove l'Aderente abbia optato per il loro mantenimento, le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.

Qualora l'adesione sia avvenuta telefonicamente, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità, la copertura assicurativa cessa e non sarà richiesto all'Aderente il pagamento delle restanti quote di premio mensili.

Art. 4 Diritto di ripensamento

L'Aderente, esercitando il proprio diritto di ripensamento, può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel solo caso di adesione telefonica, l'Aderente può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla data di addebito della prima frazione di Premio dandone comunicazione telefonica al n. 02.365297.803 oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata ad uno degli Assicuratori.

L'esercizio del diritto di ripensamento determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione all'Aderente del premio versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative

5.1 Copertura assicurativa per Decesso

- Assicurati garantiti

La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

- Rischio assicurato

Il rischio coperto è il Decesso, qualunque possa esserne la causa.

- Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

- Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1%, al netto dell'anticipo e di eventuali importi di rate insolte maturate prima del Sinistro.

5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente

- Assicurati garantiti

La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

- Rischio assicurato

Il rischio coperto è l'Invalidità Totale e Permanente, che derivi, per una percentuale non inferiore al 60%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa non entrano pertanto nel computo della misura indicata.

Il grado di Invalidità Permanente Totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

- Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

- Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1% e esclusi l'anticipo e eventuali importi di rate insolte maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza.

Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

5.3 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro

- Assicurati garantiti

La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, sono Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti continuativamente da meno di dodici mesi.

- Rischio assicurato

Il rischio coperto è l'Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. Nel caso di pensionati, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero o di convalescenza, certificata dal medico curante, a seguito del ricovero stesso. Ai fini dell'indennizzabilità, l'Assicurato si considera in convalescenza, per un numero massimo di giorni non superiore a quello del ricovero che ha determinato la convalescenza stessa.

- Periodo di Franchigia

La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. In caso di finanziamenti di durata non superiore a 12 mesi il Periodo di Franchigia assoluta si intende ridotto a 30 (trenta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.

- Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

- Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore, al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'Inabilità stessa, escluse eventuali "maxi rate" finali.

Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell'attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.

Non sarà dovuto alcun Indennizzo per incrementi di rata di rimborso relativi ad utilizzi della Carta di Credito occorsi durante il periodo di inabilità.

5.4 Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

- Assicurati garantiti

La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati, che al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti continuativamente da almeno dodici mesi.

- Rischio assicurato

Il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

- Periodo di Franchigia

La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).

- Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti alla Perdita d'Impiego, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

- Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore, al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione.

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore e l'Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.

Qualora l'Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Non sarà dovuto alcun Indennizzo per incrementi di rata di rimborso relativi ad utilizzi della Carta di Credito occorsi durante il periodo di disoccupazione.

Art. 6 Esclusioni

Le coperture sono escluse nei seguenti casi:

- dolo dell'Assicurato, dell'Aderente ovvero del Beneficiario;
- Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezione fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- azioni intenzionali dell'Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;

- d) Sinistri conseguenti a incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
 - e) Infortuni già verificatisi e Malattie note o diagnosticate alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
 - f) Sinistri conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
 - g) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
 - h) Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
 - i) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
 - j) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.
- La copertura relativa al rischio di Perdita d'Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:
- k) licenziamenti dovuti a "giusta causa";
 - l) dimissioni;
 - m) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
 - n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
 - o) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
 - p) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
 - q) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
 - r) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
 - s) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
 - t) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
 - u) licenziamento per superamento del periodo di comporta

Art. 7 Beneficiari delle prestazioni

In caso di adesione contestuale alla sottoscrizione del Finanziamento o della Carta di Credito, Beneficiaria irrevocabile è la Contraente, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell'Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall'Aderente e, per l'eccedenza, l'Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza.

In caso di adesione telefonica, per le garanzie:

Decesso e Invalità Totale e Permanente: Beneficiario delle prestazioni è l'Assicurato o i suoi eredi legittimi o testamentari.

Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro e Perdita d'Impiego: Beneficiaria irrevocabile è la Contraente, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell'Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall'Aderente e, per l'eccedenza, l'Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza.

Per tutti i casi in cui la Contraente risulti essere Beneficiaria, la Contraente stessa accetta fin d'ora il beneficio e si impegna affinché questo sia accettato anche dalle altre società da essa controllate eroganti i Finanziamenti o le Carte di Credito a cui sia eventualmente abbinata la copertura assicurativa garantita dalle Polizze.

Nel caso di estinzione anticipata o di Portabilità del Finanziamento, laddove l'Aderente abbia aderito alla copertura assicurativa contestualmente alla sottoscrizione del Finanziamento stesso, ed abbia optato per la continuazione delle coperture, Beneficiario è l'Aderente stesso ovvero il soggetto da lui designato.

Art. 8 Premi dell'assicurazione

• Per i Finanziamenti:

Il Premio è unico, anticipato e dipende dall'importo del Finanziamento.

- In caso di adesione contestuale alla sottoscrizione del Finanziamento Il Premio unico è incluso nel capitale finanziato;

- In caso di adesione telefonica, il Premio unico verrà frazionato in un numero di quote mensili pari al numero delle rate a scadere del Finanziamento, a partire dalla data di addebito della prima frazione di Premio unico.

L'ammontare totale del Premio, indicato sul contratto di Finanziamento/attestato di assicurazione, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione. Ai fini della quantificazione del Premio, sarà applicato un tasso di Premio lordo non superiore a: 8%.

• Per le Carte di Credito:

Il Premio è mensile, espresso in percentuale da applicarsi al saldo mensile della Carta di Credito calcolato come somma del debito residuo del mese precedente, delle transazioni effettuate e non ancora addebitate nel mese a cui il pagamento del premio si riferisce, delle spese, delle commissioni e degli eventuali interessi.

L'ammontare totale del Premio, indicato nell'estratto conto della Carta di Credito, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

Ai fini della quantificazione del Premio, sarà applicato un tasso di Premio lordo mensile non superiore a: 0,5%.

Art. 9 Massimali

Per ciascun Assicurato, la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è:

• Per i Finanziamenti:

- per le garanzie Decesso e Invalità Totale e Permanente: € 100.000,00;

- per le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro e Perdita d'Impiego: € 1.300,00 per Indennità mensile. La Prestazione è limitata inoltre a massimo 12 Indennità mensili per Sinistro e per la durata della copertura.

• Per la Carta di Credito:

- per le garanzie Decesso e Invalità Totale e Permanente: € 5.000,00;

- per le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro e Perdita d'Impiego: € 500,00 per Indennità mensile. La Prestazione è limitata inoltre a massimo 12 Indennità mensili per Sinistro e per la durata della copertura.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardiff - Gestione e Servizio Clienti - Ufficio Sinistri - c/o Bamado Servizi Assicurativi S.r.l. - Viale della Liberazione 1, Corsico (MI) 20094, fax n. 02.36529714.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 840 708 541. (Lun-Ven 8.00-20.00; Sab 09.00-13.00).

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest'ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l'Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.

I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore):

Decesso: - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; - in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autopsico; - se l'Assicurato ha lasciato testamento: copia autenticata del testamento e copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l'età e la capacità di agire; - se l'Assicurato non ha lasciato testamento: copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi. **Invalità Totale e Permanente:** certificazione di Invalità Totale e Permanente emessa

dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.

Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.

Perdita d'Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.

L'Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;

- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell'Assicuratore medesimo.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 11 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 12 Legge Applicabile

La legge applicabile alle Polizze è quella Italiana.

Art. 13 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alle Compagnie dovranno essere fatte per iscritto a: Cardiff - Gestione e Servizio Clienti - c/o Bamado Servizi Assicurativi S.r.l. - Viale della Liberazione 1, Corsico (MI) 20094, fax n. 02.36529714.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.

Art. 14 Cessione dei diritti

L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto dell'adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.

Art. 16 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione delle presenti Polizze, sorta tra l'Assicuratore, la Contraente e la società erogante (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 17 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto: - per la Polizza n° 5271/02, a Cardiff Assurances Risques Divers S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

- per la Polizza n° 5010/01, a Cardiff Assurance Vie S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà, rivolgersi all'ISVAP, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della copia del reclamo presentato a Cardiff Assicurazioni S.p.A. nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 18 - Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali dell'Aderente, dell'Assicurato e dei beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno delle nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardiff Assurance Vie S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com

- Cardiff Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo, 15/D - 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

A) CONDIZIONI GENERALI FINANZIAMENTO AL CONSUMO

1. A. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La domanda di finanziamento si perfeziona con l'erogazione, anche parziale, al Convenzionato o al richiedente (quest'ultimo successivamente indicato come CLIENTE) della somma richiesta, unitamente all'accettazione espressa al CLIENTE da parte di SANTANDER CONSUMER BANK (da ora anche SCB).

2. A. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si obbliga a rimborsare a SCB l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nel frontespizio, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese calcolato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In caso di preammortamento gli interessi maturati sono capitalizzati mensilmente e cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito di SCB, il CLIENTE è tenuto a comunicare a SCB per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati sul frontespizio.

3. A. ESTINZIONE ANTICIPATA

Il CLIENTE ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito.

L'estinzione anticipata del Finanziamento e/o del Prestito Personale verrà effettuata mediante versamento a SCB del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all'1% (uno per cento) del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il CLIENTE provvederà quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il CLIENTE non versi tempestivamente detta somma, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Il compenso di estinzione pari all'1% (uno per cento) non si applica nei casi previsti dalla L. 02/04/2007 n. 40 - esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore.

4. A. PAGAMENTI

Il CLIENTE si obbliga a rimborsare la rata alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:

- versamento sul c/c postale di SCB: resta inteso che in tal caso SCB addebiterà sul CLIENTE per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti;
- addebito diretto sul c/c del CLIENTE (R.I.D.): resta inteso che in tal caso SCB addebiterà per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso.

Qualora il CLIENTE richieda a SCB servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale, conteggio finalizzato o meno all'estinzione anticipata del Finanziamento e/o del Prestito Personale), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle tariffe in vigore al momento della relativa richiesta, riportate nel documento di sintesi sul frontespizio del Contratto. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SCB. Eventuali somme versate a favore del Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di SCB.

5. A. RITARDATO PAGAMENTO

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento sarà comunicato con la lettera di accettazione del finanziamento prevista all'art. 1.A ed è pari al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazione interessata, vigente alla data di stipula del contratto. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale) aumentato della metà.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui al successivo art. 6. A che provochino intervento da parte del personale di SCB e/o di esattori incaricati dalla stessa, SCB si riserva la facoltà di addebitare al CLIENTE moroso i costi e le spese sostenute per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per un importo forfettario non superiore al 20% sull'importo scaduto.

Sono, altresì, a carico del CLIENTE le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

6. A. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà di SCB dichiarare decaduto dal beneficio del termine il CLIENTE e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile il presente Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli art. 4.A (Pagamenti), 5.A (Ritardato pagamento) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal CLIENTE sul frontespizio sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati;
- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del CLIENTE e/o degli eventuali coobbligati.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, SCB potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data del timbro postale di invio della lettera. di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti altresì la relativa quota interessi che si riterrà in tal caso acquisita a titolo di penale, gli interessi di mora di cui al precedente art. 5.A nonché un importo di 50 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data del timbro postale di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dal precedente art. 5.A.

Qualora il CLIENTE fruisca di più Finanziamenti e/o Prestiti Personali concessi da SCB, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

B) CONDIZIONI GENERALI DI CARTA DI CREDITO

Premessa

A favore del CLIENTE e/o degli eventuali coobbligati SCB potrà concedere un affidamento che consenta:

- di operare sui circuiti internazionali legalmente riconosciuti, previa attivazione di una carta di credito (di seguito denominata CARTA);
- utilizzare importi senza attivazione della carta stessa, previa richiesta a SCB.

In entrambi i casi, resta inteso che si applicano le Condizioni Generali di Carta di Credito oltre alle condizioni economiche che verranno comunicate con l'invio della CARTA.

1. B. OGGETTO

Il presente Contratto disciplina i termini e le modalità di utilizzo della CARTA emessa da SCB da parte del richiedente la CARTA (di seguito denominato il TITOLARE).

La CARTA abilita e legittima il TITOLARE ad ottenere:

- dagli Esercenti convenzionati la fornitura di beni e/o servizi con la tipologia revolving (pagamento rateale) / a saldo (pagamento mensile in un'unica soluzione dell'intero saldo) scelta, o successivamente modificata, previa autorizzazione di SCB, dal TITOLARE; ove sul frontespizio non sia stata indicata la tipologia di CARTA prescelta, si presume che quest'ultima sia di tipo revolving;
- da SCB, o da altre banche convenzionate, l'anticipazione di contante presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici abilitati (ATM).

L'utilizzo della CARTA deve avvenire entro i limiti concordati e con le modalità indicate nel frontespizio. Il TITOLARE, nel corso del rapporto, può concordare con SCB la modifica dei limiti previsti.

I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati da SCB senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza.

Resta inteso che in caso di utilizzo della CARTA da parte del TITOLARE, le presenti Condizioni verranno applicate anche agli eventuali coobbligati.

2. B. RILASCIO DELLA CARTA

La CARTA è di proprietà esclusiva di SCB, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

SCB invia al TITOLARE la CARTA successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto da parte del TITOLARE stesso.

All'atto della ricezione della CARTA, il TITOLARE è tenuto ad apporvi la propria firma, che deve essere riprodotta in maniera conforme sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti.

Per l'utilizzazione della CARTA presso sportelli automatici abilitati o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal TITOLARE viene attribuito a ciascun TITOLARE un numero di Codice Personale Segreto (PIN) generato elettronicamente e non noto al personale di SCB. Il numero di PIN verrà consegnato al TITOLARE presso lo sportello di SCB oppure verrà spedito direttamente da quest'ultima: in ogni caso esso sarà contenuto in un plico sigillato.

Il TITOLARE, a sue spese, potrà chiedere a SCB che proceda ad una personalizzazione della CARTA nei limiti consentiti dal circuito.

3. B. CUSTODIA DELLA CARTA

Il TITOLARE è tenuto a custodire con ogni cura la CARTA e l'eventuale P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4.B, il TITOLARE è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della CARTA e del P.I.N..

4. B. SMARRIMENTO O sottrazione DELLA CARTA E/O DEL P.I.N.

In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della CARTA o del P.I.N., il TITOLARE è tenuto ad informare immediatamente la Centrale Allarmi (come precisato nelle comunicazioni a mani del TITOLARE e che comunque vengono periodicamente inviate unitamente alla situazione contabile) con qualsiasi mezzo, facendo subito seguito con conferma scritta mediante lettera raccomandata o equivalentemente inviarsi a SCB entro le 48 (quarantotto) ore successive, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Il TITOLARE è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della CARTA a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di 250 euro, fino al momento della spedizione a SCB della comunicazione di cui al comma precedente e salvo comunque che il TITOLARE medesimo abbia agito con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e dell'art. 3.B.

Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma 1, SCB provvede al blocco della CARTA.

5. B. VALIDITÀ DELLA CARTA

La CARTA è rilasciata da SCB ed è valida per il periodo da questa comunicato e/o che risulta indicato sulla CARTA medesima. Il rinnovo della CARTA, di regola per un uguale periodo di tempo, è subordinato ad una nuova valutazione del merito creditizio. E' in ogni caso facoltà di SCB prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. La CARTA è valida anche all'estero, ove può essere utilizzata secondo le disposizioni valutarie vigenti.

6. B. MODALITÀ DI UTILIZZO

Qualora la CARTA Revolving o a Saldo sia utilizzata per ottenere beni e/o servizi, il TITOLARE non effettua il pagamento degli stessi all'atto della fornitura, ma sottoscrive l'apposito ordine di pagamento, o il documento equipollente, nell'osservanza delle istruzioni di carattere tecnico richieste dall'operatività della CARTA al momento della consegna della stessa, o successivamente comunicate nel caso di attivazione di ulteriori modalità operative.

Per conto del TITOLARE, il corrispettivo viene pagato all'esercente da SCB - cui a tal fine il TITOLARE conferisce mandato irrevocabile di pagamento, senza obbligo di avviso da parte di SCB stessa - che correlativamente addebiterà al TITOLARE i relativi importi.

L'esercente o la banca, hanno facoltà di chiedere al TITOLARE l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotare gli estremi. La CARTA può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità, e non dopo la data di scadenza indicata su di essa. L'utilizzo di una CARTA scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce un illecito che SCB si riserva di perseguire ai sensi di legge.

SCB si riserva la facoltà di sospendere o escludere l'utilizzo della CARTA in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi alla sicurezza dell'utilizzo medesimo.

7. B. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo mensile dovuto dal TITOLARE dovrà avvenire secondo la modalità scelta dal TITOLARE e indicata nel frontespizio.

Resta inteso che l'importo mensile relativo alle campagne promozionali si aggiungerà all'importo mensile dovuto e che le condizioni applicate alle campagne promozionali saranno valide solo per gli acquisti effettuati in tali campagne.

Le somme relative alle operazioni effettuate sono registrate in una situazione contabile inviata al Titolare con la periodicità indicata nel frontespizio, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 codice civile, salvo nel caso in cui nel periodo di riferimento non siano state registrate operazioni o non vi sia stato l'addebito della quota annuale di emissione o di rinnovo della CARTA. La situazione contabile sarà comunque inviata una volta all'anno.

L'addebito delle operazioni compiute viene eseguito da SCB in base agli ordini di pagamento o alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata al momento dell'operazione.

Salvo quanto previsto al successivo comma, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle situazioni contabili senza che sia pervenuto a SCB, per iscritto, specifico reclamo, le situazioni contabili si intenderanno senz'altro approvate dal TITOLARE.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni di eventuali accrediti o duplicazioni di addebiti di operazioni, il TITOLARE può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento della situazione contabile; tale rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il TITOLARE. Entro il medesimo termine di prescrizione, e a decorrere dalla data di invio della situazione contabile, SCB può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

La ritardata inclusione nella situazione contabile di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal TITOLARE e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli esercenti, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle situazioni contabili, non legittimano il TITOLARE a rifiutare o ritardare il pagamento, qualora tali fatti non siano imputabili a SCB.

In caso di scelta, al momento della conclusione del presente Contratto o in pendenza del relativo rapporto, della tipologia di CARTA a Saldo, il Titolare si obbliga a corrispondere a SCB ogni mese in un'unica soluzione l'intero saldo eventualmente dovuto, nonché ogni anno un canone annuo pari all'importo indicato nel frontespizio. Il cambio di tipologia di CARTA da Saldo a Revolving non attribuisce al TITOLARE il diritto al rimborso, totale o parziale, del canone annuo.

In caso di utilizzo rateale della CARTA, il TITOLARE dovrà rimborsare a SCB le somme dovute, sino all'estinzione del proprio debito per capitale, interessi e spese quale risultante dalle situazioni contabili di SCB, salvo prova contraria da parte del TITOLARE. L'importo minimo dovuto, le relative condizioni e le scadenze sono indicate nel frontespizio.

Salvo il disposto dell'art. 1.B del presente Contratto, resta inteso che l'ammontare dell'importo massimo/affidamento potrà essere concorrentemente variato.

In caso di CARTA Revolving, il TITOLARE potrà riutilizzare il credito in linea capitale nei limiti dell'affidamento, fermo restando il suo obbligo di rimborso mediante pagamenti mensili, il cui ammontare minimo è indicato nel frontespizio. Resta inteso che l'ammontare dell'affidamento varierà, varierà di conseguenza anche l'ammontare minimo della rata mensile.

Ogniquale volta, pendente il rapporto, il TITOLARE intenda modificare la tipologia di CARTA (Saldo/Revolving) originariamente scelta o in prosieguo cambiata, invierà a SCB una comunicazione scritta. Il cambio di tipologia avrà effetto, previa autorizzazione di SCB, dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte di SCB e se ne terrà conto nella situazione contabile relativa al mese di detta ricezione.

Qualora il TITOLARE opti per passare dalla tipologia di CARTA a Saldo a quella Revolving, ai fini dell'importo minimo delle rate dovute, delle relative condizioni e scadenze, dovrà farsi riferimento, in luogo del frontespizio, alla successiva apposita comunicazione inviata da SCB al TITOLARE.

8. B. RITARDATO PAGAMENTO

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento sarà comunicato con l'invio della CARTA ed è pari al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazione interessata, vigente alla data di stipula del contratto. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale) aumentato della metà.

In caso di ritardo nel pagamento dei versamenti minimi mensili o dell'importo di cui al successivo art. 9.B, che provochino intervento da parte del personale di SCB e/o di esattori incaricati dalla stessa, SCB si riserva la facoltà di addebitare al TITOLARE moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per un importo forfettario non superiore al 20% sull'importo scaduto.

Sono, altresì, a carico del TITOLARE le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

9. B. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 3B (Custodia della CARTA), 4B (Smarrimento o sottrazione della CARTA e/o del P.I.N.), 6B (Modalità d'utilizzo), 7B (Modalità di pagamento), 8.B (Ritardato pagamento) ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Titolare e degli eventuali coobbligati e l'accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare e/o degli eventuali coobbligati, comporta la facoltà per SCB di dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, SCB potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data del timbro postale di invio della lettera di richiesta dell'intero debito comprensivo delle rate scadute, del capitale residuo, degli interessi di mora di cui all'art. 8.B nonché una penale pari al 10% (dieci per cento) del capitale residuo.

In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura stabilita dall'art. 8.B. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data del timbro postale di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dal precedente art. 8.B.

Qualora il Titolare fruisca di più Finanziamenti e/o Prestiti Personali concessi da SCB, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

10. B. INVIO DI CORRISPONDENZA A SANTANDER CONSUMER BANK

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del TITOLARE, diretti a SCB, vanno compilati in modo chiaro e leggibile e fatti pervenire all'indirizzo indicato da SCB all'atto della conclusione del Contratto, o a quello successivamente comunicato.

11. B. INVIO DELLA CORRISPONDENZA AL TITOLARE

L'invio al TITOLARE di lettere o di situazioni contabili, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione di SCB - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al TITOLARE con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto a SCB. A tal fine, fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito di SCB, il TITOLARE è tenuto a comunicare a SCB, per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati sul frontespizio.

In mancanza di diverso accordo scritto, nel caso di CARTE aggiuntive di cui all'art. 12.B, le comunicazioni, le notifiche e l'invio delle situazioni contabili sono effettuati da SCB al TITOLARE della CARTA principale e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

12. B. CARTE AGGIUNTIVE

Il TITOLARE può richiedere l'emissione di CARTE aggiuntive intestate a terzi e da essi utilizzabili nei limiti e con le modalità previsti per la CARTA del Titolare, o CARTA principale. Il TITOLARE della CARTA principale ed i TITOLARI delle CARTE aggiuntive sono solidalmente responsabili per tutte le operazioni effettuate con le relative CARTE aggiuntive ed i relativi importi sono registrati nella situazione contabile relativa alla CARTA principale. Il TITOLARE della CARTA aggiuntiva sarà inoltre tenuto, sempre e solidalmente con il TITOLARE della CARTA principale, al rispetto di tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto.

La validità delle CARTE aggiuntive è subordinata alla validità della CARTA principale.

13. B. RECESSO DI SANTANDER CONSUMER BANK

SCB si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta al TITOLARE, il quale è tenuto a restituire immediatamente la CARTA e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa.

Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D. Lgs. 206/2005, SCB ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al TITOLARE.

Il TITOLARE deve adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente al recesso di SCB, e non ancora adempiute, e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'utilizzo della CARTA successivamente al recesso medesimo.

14. B. RECESSO DEL TITOLARE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA

Il TITOLARE ha facoltà di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a SCB e restituendo la CARTA.

La CARTA deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del TITOLARE e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

Dopo aver comunicato il recesso, e comunque in ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente Contratto, o di mancato rinnovo della CARTA, il TITOLARE:

- non potrà più fare uso della CARTA medesima e dovrà restituirla a richiesta di SCB;
- ha l'obbligo di rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima della revoca o della scadenza.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, SCB dovrà procedere al blocco della CARTA.

È illecito l'uso della CARTA che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 13.B e del presente articolo, o in eccesso rispetto al limite d'importo comunicato da SCB, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.

C) CLAUSOLE COMUNI

1. C. EVENTUALI GARANZIE E VINCOLO ASSICURATIVO

Ove indicato nel frontespizio, la concessione del Finanziamento e/o del Prestito Personale o l'utilizzo della CARTA, potranno essere subordinati:

- al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del CLIENTE/TITOLARE e di eventuali avallanti, all'ordine di SCB, con bollo a carico del CLIENTE, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel frontespizio. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro 5 (cinque) anni dalla data di creazione.

In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il CLIENTE/TITOLARE e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora SCB, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di SCB. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, qualora il CLIENTE/TITOLARE non ne richieda la restituzione;

- alla prestazione di idonea fidejussione;
- alla sottoscrizione dell'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato a favore di SCB ai sensi della normativa vigente per un importo pari a "N. Rate" moltiplicato per "Importo rata", riportate sul frontespizio. SCB consentirà alla cancellazione dell'ipoteca gravante sul veicolo ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito nei confronti del CLIENTE; le spese di cancellazione dell'ipoteca saranno ad esclusivo carico del CLIENTE;
- al rilascio a SCB di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della stessa, nel momento che la medesima riterrà opportuno, di ipoteca sul veicolo finanziato per l'importo garantito maggiorato di eventuali spese giudiziarie e di interessi di mora;
- al rilascio di vincolo assicurativo a favore di SCB nell'ambito della sottoscrizione della polizza assicurativa contro i rischi di RC, furto e incendio per singoli capitali di importo pari ad almeno al prezzo di acquisto, con esclusione di qualsiasi clausola restrittiva. Il CLIENTE dovrà informare SCB entro 48 (quarantotto) ore riguardo ad eventuali alterazioni, sospensioni o interruzioni verificatesi nella copertura assicurativa, provvedendo con la massima tempestività a ripristinarla con la precedente Compagnia o altra. Nel corso del rapporto non saranno ammesse modificazioni al Contratto di assicurazione se non siano state consentite per iscritto da SCB, salvo quelle derivanti dalla diminuzione del valore del veicolo. In caso di sinistro o furto del veicolo, il CLIENTE è tenuto a proseguire con puntualità il pagamento delle rate mensili fino all'avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione, che costituisce causa di estinzione anticipata del finanziamento, con le modalità di calcolo previste dall'art. 3A; nel caso in cui l'indennizzo fosse insufficiente a saldare il debito, il CLIENTE è tenuto al pagamento della differenza a saldo. Qualora l'indennizzo fosse superiore al debito, SCB verserà al cliente l'eccedenza.

Vincolo assicurativo. Qualora il presente finanziamento comprenda una copertura assicurativa sul bene finanziato, tale copertura preverrà un vincolo assicurativo a favore di SCB e il CLIENTE sarà tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nella precedente lettera e).

Le spese per le prestazioni delle garanzie, comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche, sono a carico del CLIENTE/TITOLARE in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia.

2. C. RAPPORTI CON IL CONVENZIONATO

In assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a SCB le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto fra il Convenzionato e il CLIENTE/TITOLARE, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene / servizio; ogni relativa controversia dovrà essere risolta fra il CLIENTE/TITOLARE e il Convenzionato, fermi e impregiudicati gli obblighi assunti dal CLIENTE/TITOLARE nei confronti di SCB, in sede di Finanziamento e/o di Prestito Personale e/o di emissione della CARTA.

3. C. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Qualora il CLIENTE/TITOLARE non provveda ai relativi pagamenti alle scadenze contrattualmente previsti, a parziale deroga dell'art. 1194 codice civile, SCB imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 5.A e 8.B.

4. C. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il CLIENTE/TITOLARE espressamente e sin da ora consente che SCB possa cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano dal presente Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente Contratto, il domicilio è quello indicato nel frontespizio, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ex art. 2.A e 11.B.

5. C. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento e/o il Prestito Personale e/o la CARTA sarà a carico del CLIENTE/TITOLARE. Sono a carico del CLIENTE/TITOLARE: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel documento di sintesi riportato sul frontespizio del presente contratto e/o nel foglio informativo; c) le spese, anche legali, sostenute da SCB a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi degli artt. 6.A e 9.B, salvo il caso di errori di SCB.

Sono esclusi dal calcolo del TAEG: imposte ed oneri fiscali, incluse spese di bollo, spese di trasferimento fondi e tenuta conto (incluso costo emissione ed invio estratto conto), eventuale quota associativa, costi coperture assicurative facoltative, commissioni di estinzione anticipata, eventuali somme dovute per l'adempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora e le ulteriori spese di cui al presente articolo.

6. C. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

SCB si riserva la facoltà di addebitare al CLIENTE/TITOLARE la somma indicata nel documento di sintesi, riportato nel presente contratto, per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

7. C. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il CLIENTE/TITOLARE sono indicate da SCB nel frontespizio.

SCB, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva altresì la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni applicate al presente Contratto.

Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza.

Le modifiche saranno comunicate al CLIENTE/TITOLARE per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE/TITOLARE, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 385/93.

Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 (trenta) giorni di preavviso, tuttavia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del preavviso, il CLIENTE/TITOLARE, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93, ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il CLIENTE/TITOLARE.

8. C. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del CLIENTE/TITOLARE se consumatore, negli altri casi è quello di Torino.

I rapporti con i CLIENTI/TITOLARI sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.